



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 febbraio 2014
(OR. en)**

17874/13

LIMITE

**PV/CONS 68
AGRI 859
PECHE 626**

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **3285^a** sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(**AGRICOLTURA E PESCA**) tenutasi a Bruxelles il 16 e 17 dicembre 2013

¹ Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
----	---------------------------------------	---

PESCA

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2.	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero	3
3.	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.....	3

AGRICOLTURA

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

4.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura]	4
----	---	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

5.	Approvazione dell'elenco dei punti "A"	4
----	--	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

6.	Approvazione dell'elenco dei punti "A"	4
7.	Varie	7

	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	12
--	---	----

*

* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

17569/13 OJ CONS 68 AGRI 835 PECHE 612

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

PESCA

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

2. **Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, del TFUE)

– Accordo politico

16675/13 PECHE 556

+ REV 1 (bg,da,de,et,es,fr,fi,hu,it,lv,lt,mt,nl,pl,pt,ro,sl,sk)

17212/13 PECHE 591

Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico. Il Consiglio ha convenuto di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione del regolamento del Consiglio in questione.

3. **Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, del TFUE)

– Accordo politico

15299/13 PECHE 478

+ REV 1 (de,nl,es,pt,cs,lt,pl,bg,hr)

17772/13 PECHE 623

Il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico. Il Consiglio ha convenuto di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione del regolamento del Consiglio in questione.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

4. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [prima lettura]

Fascicolo interistituzionale: 2013/0398 (COD)

– Presentazione da parte della Commissione

16591/13 AGRI 769 AGRIFIN 195 AGRIORG 170 CODEC 2667

+ ADD 1

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte del rappresentante della Commissione, della proposta di regolamento relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, che figura nel doc. 16591/13, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta del rappresentante della Commissione al riguardo. Il Consiglio ha incaricato i suoi organi preparatori di proseguire l'esame della proposta.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

5. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

17575/13 PTS A 92

Il Consiglio ha approvato l'elenco dei punti "A" che figura nel doc. 17575/13.

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

17574/13 PTS A 91

+ ADD 1

Il Consiglio ha approvato i punti "A" elencati nei seguenti documenti:

1) 17574/13

I documenti di cui al punto 7 vanno letti come segue:

Punto 7: 17294/13 CODEC 2820 FSTR 163 FC 98 REGIO 300 SOC 1014
AGRISTR 150 PECHE 596 CADREFIN 345

+ COR 1

+ ADD 1

+ ADD 1 COR 1

+ ADD 2

+ ADD 3

PE-CONS 85/13 FSTR 96 FC 56 REGIO 185 SOC 665 AGRISTR 97

PECHE 364 CADREFIN 223 CODEC 1966

+ COR 1 (it)

2) 17574/13 ADD 1:

15. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (OMNIBUS I) [prima lettura] (AL+D)

– Dichiarazioni

= accordo sull'iscrizione delle dichiarazioni nel verbale del Consiglio

= decisione di pubblicare le dichiarazioni nella Gazzetta ufficiale

17823/13 CODEC 2970 COMER 291 WTO 349 COWEB 186 USA 68

ACP 215 COEST 406 NIS 86 SPG 23 UD 335

+ ADD 1

approvato dal Coreper, parte seconda, del 16.12.2013

16. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (OMNIBUS II) [prima lettura] (AL+D)

– Dichiarazioni

= accordo a iscrivere le dichiarazioni nel processo verbale del Consiglio

= decisione di pubblicare le dichiarazioni nella Gazzetta ufficiale

17825/13 CODEC 2971 COMER 292 WTO 350 COWEB 187 USA 69

ACP 216 COEST 407 NIS 87 SPG 24 UD 336 STIS 6 DEVGEN 346

SAN 526

+ ADD 1

approvato dal Coreper, parte seconda, del 16.12.2013

17. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)

17682/13 CODEC 2938 AGRI 844 AGRIFIN 210

+ COR 1 (sk)

+ ADD 1

PE-CONS 95/13 AGRI 637 AGRIFIN 154 CODEC 2209

+ COR 1 (da)

approvato dal CSA del 16.12.2013

18. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)
- Adozione dell'atto legislativo
16967/13 CODEC 2751 AGRI 793 AGRIFIN 200 AGRIORG 172
+ ADD 1 REV 1
PE-CONS 96/13 AGRI 638 AGRIFIN 155 AGRIORG 128 CODEC 2211
approvato dal CSA del 16.12.2013
19. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)
- Adozione dell'atto legislativo
17683/13 CODEC 2939 AGRI 845 AGRISTR 155
+ ADD 1
PE-CONS 93/13 AGRI 624 AGRISTR 113 CODEC 2187
approvato dal CSA del 16.12.2013
20. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio [prima lettura] (AL+D)
- Adozione dell'atto legislativo
17684/13 CODEC 2940 AGRI 846 AGRISTR 156 AGRIORG 177
+ ADD 1
+ ADD 2 REV 1
PE-CONS 94/13 AGRI 625 AGRISTR 114 AGRIORG 126 CODEC 2188
approvato dal CSA del 16.12.2013
21. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. .../2013, (UE) n. .../2013 e (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 [prima lettura] (AL+D)
- Adozione dell'atto legislativo
17685/13 CODEC 2941 AGRI 847 AGRIFIN 211 AGRISTR 157 AGRIORG 178
+ ADD 1
PE-CONS 103/13 AGRI 675 AGRIFIN 170 AGRISTR 129 AGRIORG 143
CODEC 2325
approvato dal CSA del 16.12.2013

I dettagli relativi all'adozione di questi punti figurano nell'addendum.

7. Varie

a) **Consultazioni fra Stati costieri sullo sgombrò**

- Informazioni fornite dalla Commissione
17568/13 PECHE 611

Nel contesto delle discussioni relative all'adozione dei TAC e dei contingenti annuali, la Commissione ha aggiornato sugli ultimi sviluppi dei negoziati multilaterali con Islanda, Isole Fær Øer e Norvegia riguardo alla controversia in corso sullo sgombrò. Nonostante un notevole impegno politico da parte dell'UE, non è stato possibile trovare un accordo immediato. La Commissione si è impegnata a proseguire gli sforzi diplomatici, ma non ad ogni costo, sottolineando il potenziale uso delle misure commerciali qualora la situazione rimanesse invariata.

b) **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)**

- Informazione fornite dalla presidenza

La presidenza ha informato il Consiglio dei progressi compiuti nel corso di intensi negoziati con il Parlamento europeo sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I membri del Consiglio sono stati invitati a dar prova di flessibilità in relazione al mandato di negoziato riveduto, che la presidenza avrebbe cercato di ottenere in sede di Coreper il giorno seguente; d'altro canto, la presidenza ha espresso l'intenzione di giungere a un accordo politico sulla proposta nell'ultimo trilogò di giovedì, 19 dicembre 2013, considerata l'importanza di raggiungere un accordo quanto prima. A suo avviso questo parere è condiviso anche dal Parlamento europeo.

Il rappresentante della Commissione ha convenuto sulla necessità di raggiungere un accordo al più presto. Ha riconosciuto che occorre flessibilità e ha richiamato l'attenzione sulla questione della sostituzione dei motori e sull'auspicio del Parlamento europeo che siano previste dotazioni maggiori per i controlli e la raccolta dei dati. Ha, tuttavia, messo in guardia contro il rischio che i tempi ristretti portino a un accordo a qualunque prezzo.

Pur condividendo il parere che si debba raggiungere un accordo il più presto possibile, la delegazione lettone ha ribadito la sua difficoltà riguardo all'uso della definizione di PMI che escluderebbe alcune imprese lettoni con più di 750 dipendenti ma con un fatturato annuo inferiore a 200 milioni di EUR.

La delegazione spagnola si è detta d'accordo sulla necessità di essere flessibili, ma ha insistito sul fatto che l'assistenza finanziaria debba essere mantenuta in caso di mancato rinnovo degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dei relativi protocolli.

Le delegazioni bulgara e rumena hanno ricordato la loro grande difficoltà ad accettare il criterio di ripartizione dell'"assorbimento dei fondi" nell'articolo 17, che ha impedito loro di sostenere l'orientamento generale.

Per la delegazione belga le priorità principali sono disporre di un fondo che sostenga l'attuazione della PCP e tenere conto delle flotte di modesta entità nella pesca mista. È necessario snellire le procedure burocratiche e concentrarsi sulla pesca e l'acquacoltura sostenibili.

La delegazione polacca non è favorevole ai drastici aumenti dei fondi destinati ai controlli e alla raccolta dei dati proposti dal Parlamento europeo, ma ne condivide l'idea della flessibilità tra i vari capitoli. Si è opposta a qualsiasi riduzione di potenza superiore al 20% in relazione alle sostituzioni dei motori.

La delegazione estone concorda con la riduzione della potenza del motore per motivi di sicurezza, ma ha suggerito di considerare le riduzioni di potenza in relazione a gruppi di navi come si è fatto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca.

La delegazione francese ritiene fondamentale raggiungere un buon accordo prima della fine dell'anno. È del parere che il FEAMP debba apportare benefici a tutti i segmenti della flotta e prevedere un sostegno per i giovani pescatori, l'arresto temporaneo e il mancato rinnovo degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dei relativi protocolli. Ha sottolineato la necessità di assicurare risorse sufficienti per lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche. Al pari di altre delegazioni ha auspicato lo snellimento delle procedure burocratiche e potrebbe essere d'accordo sul trasferimento di un importo di modesta entità dalla gestione diretta alla gestione concorrente.

La delegazione del Regno Unito ritiene che l'orientamento generale abbia stabilito la giusta serie di priorità e ha auspicato che venga seguito il più fedelmente possibile in relazione alle sue principali preoccupazioni, vale a dire sostituzione dei motori e arresto temporaneo.

La delegazione danese è favorevole all'attribuzione di maggiori finanziamenti per i controlli e la raccolta dei dati come proposto dal Parlamento europeo.

La presidenza ha concluso che il Consiglio è stato informato dei negoziati e ha preso atto delle posizioni espresse da varie delegazioni e dalla Commissione.

c) Eventuale modifica della direttiva 2001/81/CE dell'UE, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ("direttiva NEC")

- Richiesta della delegazione tedesca
17477/1/13 ENV 1176 AGRI 827 REV 1

Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione tedesca, sostenuta dalle delegazioni ES, FI, FR, DK, IE, LV, LU e del Regno Unito, di essere tenuta periodicamente informata dei lavori riguardanti la proposta di modificare la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

d) Risultati della consultazione pubblica (agricoltura biologica)

- Presentazione da parte della Commissione
17375/13 AGRI 819 AGRILEG 170

La Commissione ha informato le delegazioni dei risultati della consultazione pubblica sull'esame della politica dell'UE in materia di agricoltura biologica condotta dai suoi servizi. Ha sottolineato che la maggior parte delle risposte è pervenuta da cittadini e consumatori dell'UE che hanno espresso le grandi aspettative che nutrono nei riguardi del settore biologico. Su questa base, la Commissione sta attualmente mettendo a punto una relazione sulla valutazione d'impatto e un esame degli aspetti giuridici e politici della produzione e dell'agricoltura biologiche in Europa (compreso un nuovo piano d'azione) la cui conclusione è prevista per marzo 2014.

Varie delegazioni hanno posto in rilievo i seguenti punti: i loghi nazionali dovrebbero essere mantenuti, i controlli basati sui rischi dovrebbero essere più efficaci, gli oneri inutili dovrebbero essere eliminati, l'esame non dovrebbe ostacolare gli scambi, il selenio (biologico) dovrebbe essere autorizzato nell'agricoltura biologica e si dovrebbero incoraggiare gli scambi con la Cina in questo settore.

Come intervento conclusivo, la Commissione ha chiarito i seguenti punti: l'obiettivo dell'esame non è quello di intraprendere una revisione completa della legislazione in vigore, né di limitare l'uso dei loghi nazionali, ma di rafforzare i controlli, fornire un quadro chiaro agli operatori, porre fine alle deroghe e assicurare la fiducia dei consumatori. La Commissione ha altresì confermato che si terrà conto delle conclusioni del Consiglio, presentate al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 13 e 14 maggio 2013 e figuranti nel doc. 8906/13, e che sono in corso negoziati con la Cina sul riconoscimento reciproco dei sistemi di controllo. La Commissione ha inoltre confermato che affronterà la questione del selenio già nel gennaio 2014.

e) Conferenza sulle prospettive post 2015 per il settore lattiero-caseario dell'UE (Bruxelles, 24 settembre 2013)

- Presentazione da parte della Commissione
17713/13 AGRI 848 AGRIORG 179

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte della Commissione, dei risultati della conferenza e delle osservazioni formulate da varie delegazioni.

f) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta

- Presentazione da parte della Commissione
17572/13 AGRI 836 AGRILEG 172 AGRIORG 176
+ ADD 1

La Commissione ha presentato la sua relazione. Ha sottolineato che non vi è una soluzione chiara e che, sebbene un regime di etichettatura snello possa essere utile, la questione richiede un'ulteriore riflessione prima di poter strutturare una proposta legislativa.

Alcune delegazioni hanno fatto presente che un regime di etichettatura potrebbe non essere necessario e che, in ogni caso, non dovrebbe imporre ulteriori vincoli sulle vendite.

Il Consiglio ha preso atto della relazione della Commissione e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

g) Problematiche del settore del riso

- Richiesta della delegazione italiana, appoggiata da Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia e Portogallo
17559/13 AGRI 834

Il Consiglio ha preso atto della richiesta formulata dalla delegazione italiana, che figura nel doc. 17559/13, appoggiata da Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Portogallo e Romania, nonché della risposta fornita dal rappresentante della Commissione.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante della Commissione sugli aspetti agricoli dell'accordo raggiunto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in occasione della riunione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013.

h) Sistema "ibrido" di etichettatura nutrizionale raccomandato in alcuni Stati membri

- Richiesta della delegazione italiana, appoggiata dalla delegazione croata
16575/13 DANLEG 133 AGRI 768 SAN 464 COMPET 860 MI 1070
CONSOM 203

La delegazione italiana, con l'appoggio delle delegazioni BG, BE, CY, CZ, EL, ES, FR, HR, HU, IE, LU, LV, PT, RO, SK e SI, ha espresso dubbi sulla conformità giuridica e l'accuratezza del sistema di etichettatura nutrizionale "a semaforo", raccomandato dal Regno Unito. Prodotti che integrano regimi alimentari equilibrati, riconosciuti dai sistemi di qualità dell'UE, rischiano di avere un'etichetta "rossa".

In particolare, l'Italia ha chiesto che la Commissione valutasse gli effetti del sistema sui seguenti aspetti:

- la libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato interno dell'UE;
- il fatto che la codificazione basata sui colori del semaforo non aiuta i consumatori a capire il contributo degli alimenti e delle bevande al contenuto di elementi nutritivi di un regime alimentare;
- la salvaguardia di prodotti alimentari regionali tradizionali, che recano marchi attribuiti da sistemi di qualità dell'UE.

La delegazione del Regno Unito, nel sottolineare il carattere facoltativo del sistema, ha ricordato che quest'ultimo non costituisce un ostacolo agli scambi, non comporta discriminazioni contro specifici prodotti, non causa perturbazioni del mercato interno, poiché è unicamente inteso a rendere i consumatori consapevoli del tenore di grassi, grassi saturi, zucchero, sale degli alimenti e a consentire scelte informate.

La Commissione ha ricordato che il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori consente di sviluppare vari sistemi facoltativi da utilizzare sulla parte anteriore della confezione dei prodotti alimentari, a condizione che siano rispettati i criteri definiti nel regolamento. La Commissione preparerà a tempo debito una relazione sull'impatto di tali sistemi sul mercato interno e sull'opportunità di un'ulteriore armonizzazione. Esistono adeguate salvaguardie contro sistemi che potrebbero creare ostacoli "de facto" agli scambi e perturbare il funzionamento del mercato interno. La Commissione ha inoltre ricordato che le autorità del Regno Unito hanno fornito garanzie sul fatto che il sistema rimarrebbe facoltativo e sarà oggetto di un attento monitoraggio.

i) Pacchetto Salute degli animali/Salute dei vegetali/Controllo: regole più intelligenti per un'alimentazione più sicura

- Relazione della presidenza sullo stato dei lavori
17654/13 AGRI 841 AGRIFIN 209 AGRILEG 173 ANIMAUX 40 CODEC 2928
DENLEG 153 PHYTOSAN 62 SAN 519 SEMENCES 41 VETER 122

Il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato dei lavori e delle osservazioni formulate da alcune delegazioni.

j) Accesso al mercato della Federazione russa relativamente alle esportazioni dall'UE di vegetali e prodotti vegetali

- Informazioni fornite dalla presidenza
17634/13 AGRI 838 SAN 517 PHYTOSAN 60

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza (doc. 17634/13) e delle preoccupazioni correlate (condivise da tutte le delegazioni), riguardo al divieto, imposto dalle autorità russe, sulle importazioni di materiali di moltiplicazione dei vegetali, in particolare patate da semina, provenienti dall'UE.

Nel condividere le opinioni della presidenza e delle delegazioni, il rappresentante della Commissione ha fatto osservare che i risultati delle discussioni tecniche in corso tra la Commissione e le autorità russe mostrano che sussiste un margine per la prosecuzione delle discussioni sui requisiti russi in materia di importazioni al fine di assicurare la revoca del divieto da parte di dette autorità.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

**Punto 1
dell'elenco dei
punti "A":**

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Adozione

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che, poiché la riassegnazione delle quote di zucchero rientra nell'articolo 101 undecies), regolamento OCM, anche la modifica di tali quote debba esserlo."

"La Commissione conferma che, nel contesto della revisione dei programmi frutta e latte nelle scuole, intende riesaminare gli aiuti alla distribuzione di latte e il cofinanziamento dei costi del programma frutta nelle scuole, anche nelle isole minori del Mar Egeo."

**Punto 2
dell'elenco dei
punti "A":**

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti - Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)."

Punto 3
dell'elenco dei
punti "A":

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles - Adozione

Punto 4
dell'elenco dei
punti "A":

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles - Adozione

Punto 5
dell'elenco dei
punti "A":

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles - Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"In generale, i Paesi Bassi ritengono che accordi di partenariato nel settore della pesca costituiscano una migliore garanzia ai fini della sostenibilità rispetto agli accordi privati. Tuttavia, i Paesi Bassi deplorano che il protocollo con le Seychelles non contenga misure volte a proteggere squali e razze.

Le catture accessorie di squali e razze destano preoccupazione nell'ambito della pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

I Paesi Bassi si asterranno dal voto e chiedono alla Commissione di approfondire, in sede di comitato misto, le misure volte a proteggere squali e razze."

Punto 9
dell'elenco dei
punti "A":

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato e di un protocollo nel settore della pesca - Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi voteranno a favore del mandato per l'avvio di negoziati con la Repubblica del Senegal. Sono tuttavia preoccupati per il possibile impatto di un nuovo protocollo sullo stock di tonnetto striato. Per valutare la sostenibilità di un nuovo protocollo è necessaria una nuova valutazione dello stock. Sino a quando non sarà stata effettuata, il protocollo dovrebbe concentrarsi sulle possibilità di pesca per i pescherecci con lenze e canne."

Punto 11
dell'elenco dei
punti "A":

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti - Adozione

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca sottolinea l'importanza del contributo dell'UE alla conservazione delle risorse e la sostenibilità ambientale, apportato prelevando esclusivamente le risorse eccedentarie e prevenendo l'eccessivo sfruttamento degli stock nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca. La Danimarca ricorda le direttive di negoziato stabilite nella decisione del Consiglio del 14 febbraio 2012 di conferire alla Commissione il mandato di avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco.

La Danimarca ritiene che nel testo del protocollo non sia sufficientemente documentata la garanzia di una gestione sostenibile delle risorse ittiche, e in particolare che la pesca deve avvenire solo sulle eccedenze. Pertanto, una gestione sostenibile sembra dipendere pienamente dalla gestione della pesca in Marocco, dalle misure di gestione regionali e dalla collaborazione tra UE e Marocco.

La Danimarca sottolinea inoltre che l'Unione deve promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici al momento di stipulare accordi bilaterali. Tuttavia, nel protocollo con il Marocco tali aspetti non sono chiaramente indicati come in altri protocolli di pesca nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

È assolutamente necessario che il diritto nazionale sia rispettato e che benefici delle risorse ittiche la popolazione locale, compresa quella del Sahara occidentale. Secondo la Danimarca il rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo dipende dalla attuazione concreta del protocollo da parte delle autorità marocchine.

Per tali ragioni, la Danimarca vota contro le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA, DELL'AUSTRIA E DELL'IRLANDA

"La Germania, l'Austria e l'Irlanda ritengono che le proposte di rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco contengano elementi che risolvono le preoccupazioni precedentemente espresse.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda annettono un'importanza fondamentale al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani ai sensi dell'articolo 2 del protocollo.

In linea di principio, la Germania, l'Austria e l'Irlanda sono favorevole all'introduzione nel protocollo di disposizioni relative agli obblighi di pianificazione e di informazione del Marocco rispetto alla distribuzione regionale dei fondi, specialmente per quanto riguarda gli attesi benefici economici e sociali e la distribuzione geografica dei benefici stessi.

La Germania, l'Austria e l'Irlanda chiedono alla Commissione di informare il Consiglio esaustivamente e periodicamente sui proventi ricevuti dalla popolazione del Sahara occidentale quale risultato dell'accordo. Occorre assicurare che anche la popolazione saharawi del Sahara occidentale riceva una quota appropriata, che sia in linea con i suoi interessi, delle risorse finanziarie derivanti dall'accordo.

L'uso sostenibile degli stock ittici è assolutamente prioritario per la Germania, l'Austria e l'Irlanda. Esse chiedono alla Commissione di assicurare che, per quanto riguarda la gestione sostenibile, vengano effettuati controlli periodici degli stock e delle possibilità di pesca e che il Consiglio sia informato dei risultati di tali controlli.

La firma del protocollo non pregiudica la posizione di lunga data dell'UE in relazione allo status del Sahara occidentale. Pertanto, alla luce delle possibilità di cui all'articolo 8 del protocollo, la Germania, l'Austria e l'Irlanda considerano accettabile firmare il protocollo."

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

"Per quanto riguarda la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca, la Finlandia non può sostenere le decisioni e il regolamento del Consiglio e si astiene.

Conformemente ai principi del diritto internazionale, compreso il diritto all'autodeterminazione, la sovranità permanente sulle risorse naturali e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la Finlandia sottolinea la necessità di tenere conto degli interessi e dell'opinione della popolazione del Sahara occidentale. La popolazione della regione del Sahara occidentale dovrebbe beneficiare dei vantaggi economici derivanti dall'attuazione del protocollo.

La Finlandia ritiene essenziale che la Commissione europea riferisca tempestivamente e esaustivamente agli Stati membri dell'Unione europea circa l'attuazione del protocollo. A tale riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai progetti scelti nella commissione mista ed ai benefici creati da tali progetti nella regione del Sahara occidentale."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi hanno valutato il nuovo protocollo di pesca tra l'UE e il Regno del Marocco in base a tre criteri: rispetto del diritto internazionale per quanto riguarda le possibilità di pesca a titolo del protocollo nelle acque del territorio autonomo del Sahara occidentale, sostenibilità e redditività economica.

Diritto internazionale

Il protocollo non fa esplicito riferimento al Sahara occidentale, ma consente la sua applicazione alle zone marittime adiacenti al Sahara occidentale che non sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco. Il Marocco, quale potenza amministratrice del Sahara occidentale, non può ignorare gli interessi e i desideri della popolazione del Sahara occidentale nell'applicare il protocollo a tali zone marittime. I Paesi Bassi prendano atto che il protocollo non contiene alcuna disposizione che garantisca che le autorità marocchine utilizzeranno l'importo erogato per l'accesso alla risorsa conformemente agli obblighi loro derivanti a titolo del diritto internazionale nei confronti della popolazione del Sahara occidentale. I Paesi Bassi ritengono che, in virtù del diritto internazionale, la popolazione del Sahara occidentale debba beneficiare di una quota proporzionale di tale importo. Il rispetto del diritto internazionale dipenderà pertanto dall'attuazione del protocollo da parte delle autorità marocchine.

Sostenibilità

I Paesi Bassi si compiacciono della flessibilità per quanto riguarda l'adeguamento delle possibilità di pesca e della compensazione finanziaria. L'articolo 3 del documento stabilisce chiaramente il ruolo del Consiglio in tale procedura. Tuttavia, i Paesi Bassi esprimono perplessità circa l'attuale aumento delle possibilità di pesca per il settore pelagico sulla scorta dei pareri scientifici disponibili.

Redditività economica

I Paesi Bassi stimano che la categoria pelagica costituisca l'80% del valore del protocollo. A tale riguardo i Paesi Bassi temono che gli adeguamenti delle condizioni tecniche per il settore pelagico dell'UE possano ostacolare lo sfruttamento ottimale delle possibilità di pesca.

In generale, i Paesi Bassi ritengono che la pesca nel quadro di un accordo di partenariato costituisca una migliore garanzia per la sostenibilità rispetto agli accordi privati. Tuttavia, tenendo conto di quanto precede, i Paesi Bassi si asterranno dal voto sia sulla decisione del Consiglio relativa alla firma che sulla conclusione del protocollo."

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

Motivazione di voto

"Da qualche tempo la Svezia si chiede se l'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco sia compatibile con il diritto internazionale. Poiché il Sahara occidentale non fa parte del territorio marocchino, il diritto internazionale richiede che le sue risorse di pesca siano utilizzate a beneficio del popolo saharawi del Sahara occidentale e conformemente ai suoi interessi e desideri.

La Svezia prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione e dal Marocco per garantire una migliore assegnazione delle entrate derivanti dall'accordo in seno alla regione. Nonostante alcuni progressi nella giusta direzione, la Svezia ritiene che le modifiche apportate siano insufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi del diritto internazionale in relazione al popolo saharawi nel Sahara occidentale.

Tale valutazione generale è la ragione per cui la Svezia non può sostenere il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e voterà contro le tre proposte relative al nuovo protocollo, vale a dire le proposte sulla firma e la conclusione del nuovo protocollo e sulla ripartizione delle possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito riconosce i progressi compiuti nei settori problematici sin dal mandato di negoziato del 2011 ad estendere l'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco. Ciò comprende l'accordo dell'Unione Europea e delle autorità marocchine nei confronti di un nuovo obbligo di riferire circa l'impatto geografico del protocollo. Pur riconoscendo che si tratta di passi nella giusta direzione, il Regno Unito nutre ancora preoccupazione in merito al protocollo per quanto riguarda la sua redditività e la sostenibilità degli stock da pescare.

Inoltre, il Regno Unito ritiene che il protocollo debba anche chiarire gli obblighi del Marocco, garantendo che il popolo del Sahara occidentale benefici adeguatamente di tale protocollo. Pertanto il Regno Unito si astiene sulle decisioni relative alla firma e alla conclusione di questo protocollo in quanto esso non soddisfa pienamente tali preoccupazioni."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione sottolinea che sarà in ogni caso necessaria l'approvazione del Parlamento europeo per la conclusione del nuovo protocollo di pesca con il Marocco e che, per tale ragione, la precisa base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE che aveva proposto è la più appropriata in combinato disposto con la base giuridica procedurale dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE.

Tuttavia, per agevolare una rapida conclusione del nuovo protocollo nelle attuali circostanze di urgenza, la Commissione non si opporrebbe a un compromesso della presidenza, in base al quale la base giuridica sarebbe "l'articolo 43 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE" con l'applicazione della stessa procedura di approvazione. Ciò non costituisce in alcun modo un precedente."

Punto 32 dell'elenco dei punti "A":

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO

"Il Lussemburgo riconosce l'importanza del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", nonché la necessità di porre maggiormente l'accento sulla sicurezza nucleare contribuendo al riorientamento della ricerca nucleare. Il Lussemburgo accoglie pertanto con favore il testo di compromesso, mantenendo tuttavia il suo atteggiamento critico nei confronti della ricerca nucleare in generale.

Il Lussemburgo insiste tuttavia sul fatto che in futuro i fondi europei destinati alle attività di ricerca e di formazione dovranno essere maggiormente orientati verso le energie rinnovabili.

Poiché il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) non dà avvio a tale riorientamento verso le energie rinnovabili, il Lussemburgo non può approvarlo nel suo insieme e si astiene pertanto dal voto."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania dà il suo accordo sulla proposta per evitare di bloccare una decisione sulla proposta della presidenza. È vero che la proposta della presidenza tiene conto dei fabbisogni supplementari di bilancio; la Germania ritiene tuttavia opportuna una diversa ponderazione delle priorità in considerazione delle misure adottate nel 2011 dopo l'incidente di Fukushima. L'attuale progetto di regolamento non attribuisce adeguata priorità alla ricerca in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, che rimane necessaria ai fini di un continuo miglioramento dei livelli di sicurezza e radioprotezione."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia mantenuto la distribuzione delle dotazioni di bilancio fra le tre componenti del programma Euratom indicata nella proposta della Commissione del 30 novembre 2011.

In particolare, la Commissione si rammarica che la distribuzione nel testo del Consiglio comporti una quota inferiore per le azioni dirette rispetto alla proposta della Commissione che era stata sostenuta dalla risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 19 novembre 2013.

La sicurezza e protezione nucleare è un'importante priorità della politica energetica dell'Unione europea. La ricerca diretta contribuisce alla definizione di soluzioni di sicurezza e protezione elaborate di comune accordo. I costi di manutenzione delle infrastrutture Euratom che rendono possibile tale ricerca sono in aumento per via dei requisiti tecnici più rigorosi definiti dalle autorità di controllo nazionali. Pertanto, è importante mantenere un quadro finanziario adeguato per la ricerca diretta."

Punto 40
dell'elenco dei
punti "A":

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

- **Decisione relativa alla firma**
- **Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo**

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

"I Governi degli Stati membri dell'Unione al 1° gennaio 2007, riuniti in sede di Consiglio, convengono di procedere alla firma degli accordi in forma di scambio di lettere con il Commonwealth dell'Australia, la Repubblica federativa del Brasile, il Canada, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India e il Giappone a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) del 1994, concernenti la modifica degli impegni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea conformemente alle rispettive norme costituzionali."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

"La Commissione ribadisce la sua posizione secondo cui tutte le materie oggetto degli accordi rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e gli accordi dovrebbero essere firmati dalla sola Unione. La Commissione sottolinea altresì di aver presentato una proposta di decisione fondata sull'articolo 207 del TFUE. Non ha proposto e pertanto non concorda con l'aggiunta di basi giuridiche, segnatamente gli articoli 91 e 100 del TFUE."